



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 - e-mail
segreteria@comune.idro.bs.it

Prot. 4868
Idro, li 26/09/2007

Regione Lombardia

Alla cortese attenzione del Presidente Roberto Formigoni

Via Fabio Filzi 2
20124 Milano

Fax. 02/67655653

Regione Lombardia

Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche

Via Pola n°14
20124 MILANO

Fax. 02/67652811

Regione Lombardia

Sede di Brescia

Via Dalmazia n°92/94
BRESCIA

Consorzio del Chiese

Di Bonifica di Secondo Grado

Via Vittorio Emanuele II n. 76

CALCINATO(BS)

Fax. 030/9637012

Ditta LAND Service s.c.r.- Capogruppo

Via Vitt. Veneto n°26

39100 BOLZANO

Ministero dell'Ambiente

On. Alfonso Pecoraro Scanio

Al Sottosegretario all'ambiente On. Gianni Piatti

Presidente Commissione Agricoltura camera dei Deputati On. Marco Lion

Al Direttore Generale Dr. Gianfranco Mascazzini

Via Cristoforo Colombo n°44

00147 ROMA

Fax.06/57224110

Procura della Repubblica

BRESCIA

Carabinieri di

Via Provinciale

25074 IDRO

Corpo Forestale dello Stato

Coordinamento di Brescia

Via Donatello 202

Brescia

Corpo Forestale dello Stato
Via Trento
25074 IDRO
Comunità Montana di Valle Sabbia
Via Reverberi n°2
25070 Nozza di Vestone (BS)
Sindaco del Comune di
25074 LAVENONE
p.c. Sindaci dei Comuni di:
25074 ANFO
25072 BAGOLINO
38080 BONDONE
Commissione Europea
Commissario Europeo dell' Ambiente
Rue Archimede 73
1000 Bruxelles3

OGGETTO: riscontro a vs. nota del 20 settembre 2007 e invio in allegato delibera di consiglio comunale n.37 del 17 settembre 2007. Opposizione alla realizzazione della c.d. "terza galleria"

In riscontro a vs. nota in oggetto menzionata sono ad inviare delibera di consiglio comunale n. 37 del 20 settembre 2007, con la quale l'assemblea ha deciso all'unanimità di ribadire a chiare lettere il proprio NO incondizionato alla realizzazione della terza galleria.

Vorrei chiarire, per sgombrare il campo da fastidiosi equivoci e malintesi, che, come ovvio, il fermo rifiuto opposto alla realizzazione delle trivellazioni del terreno in atto fra i comuni di Idro e Lavenone non è fine a se stessa, ma procede dall'opposizione di fondo alla realizzazione di una terza galleria alla quale l'intera popolazione si è sempre opposta senza reticenze con un no reciso, tanto che ancor oggi sono esposti sul territorio gli striscioni con la scritta "**NO ALLA TERZA GALLERIA !**". Ne va della sopravvivenza del nostro paese e dell'intero bacino lacustre !

Caldeggiare la realizzazione di detta opera significa scontrarsi con gli intenti della comunità e disattendere le istanze dell'intera popolazione.

Le motivazioni giuridiche sono quelle esposte in premessa al provvedimento di intimazione e alla delibera di consiglio comunale in argomento e di seguito per sommi capi esposte.

- 1) Il lago di Idro è dichiarato ed individuato dall'art. 91 I° comma lettera e) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 **area sensibile** secondo i criteri dell'*Allegato 6* alla parte terza del D. lgs. medesimo e area **di particolare rilevanza ambientale**, designata come zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e **sito di importanza comunitaria** per la protezione degli abitata naturali e della flora e fauna selvatica a mente dell'*allegato I* alla parte seconda del "Testo Unico" ambientale
- 2) **L'art. 136** del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 elenca i beni immobili e le aree di notevole interesse pubblico che sono considerati **beni paesaggistici**, come tali soggetti alle disposizioni del codice medesimo.
- 3) Fino all'approvazione del piano paesaggistico sono in ogni caso sottoposti alle disposizioni del titolo III del Codice per il loro interesse paesaggistico (a' sensi dell'art. 142 del Codice che, con la definizione delle "aree tutelate per legge" conferma le disposizioni stabilite dalla legge "Galasso" del 8 agosto 1985 n. 431) i **territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi.**

- 4) Le perforazioni effettuate o previste nei punti da S1 a S11 risultano essere tutte all'interno di detta fascia ad eccezione del punto S5, S6, S7.
- 5) Gli articoli da 4 a 10 del D. l.vo 3 aprile 2006 n. 152 (segnatamente l'art. 4 IV° comma) impongono che i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possano avere un impatto importante sull'ambiente, debbano essere assoggettati a Valutazione d'impatto ambientale (VIA).
- 6) **L'art. 4 V° comma del D. L.vo 152/2006** dispone che la procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale sono nulli.
- 7) Il lago d'Idro è soggetto ad una tutela e a vincoli speciali a' sensi di una normativa comunitaria quale contenuta, ad esempio, nel documento conosciuto come "Natura 2000" che riassume e compendia le direttive comunitarie denominate "Habitat" e "Uccelli" e, come anzidetto, è un sito comunitario (SIC) nel quale interventi che abbiano una qualche incidenza sull'ambiente e che comunque provochino un'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente medesimo, come quello per cui vengono realizzate le indagini, carotaggi e trivellazioni in corso, sono assolutamente vietati, anche solo a livello prodromico ed immateriale di ideazione se non assentiti dagli enti interessati tra cui il comune, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Sabbia oltre alla commissione e agli organismi CEE preposti alla tutela del vincolo.
- 8) La Regione è in ogni caso tenuta a stilare, a norma del capo IV del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e segnatamente dell'art. 146, quanto meno un rapporto ambientale che valga a indicare lo stato attuale del bene interessato all'intervento, a tracciare gli elementi di valore paesaggistico presenti nell'opera che si intende realizzare e a dar conto dell'incidenza sull'ambiente e degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte in grado di arrecare una compromissione all'ecosistema..
- 9) La valutazione di impatto ambientale è stata spostata "a monte" del procedimento amministrativo di approvazione del progetto, di cui in ogni caso costituisce ineliminabile presupposto e parte integrante , dall'art. 4 V° comma del Testo Unico sull'ambiente D. lgs. N. 152/2006, che, in attuazione delle Direttive Comunitarie n. 85/337 e n. 97/11, ha per c.d. anticipato alla fase ideativa ed immateriale, ovvero già al momento prodromico alla predisposizione del progetto, l'obbligo di procedere ad una previa valutazione di impatto ambientale e degli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio delle opere sull'ecosistema in aree considerate "sensibili" e di particolare pregio ambientale. Tanto più che, nel caso di specie, le trivellazioni effettuate consistono in vere e proprie operazioni materiali già di per sé particolarmente invasive, intrusive e penetranti, suscettibili come tali di arrecare un vulnus all'ambiente e non consistono certo soltanto in misurazioni effettuate sul territorio o in indagini superficiali o carotaggi di modesta entità. E' difficile si possa sostenere che un ente possa effettuare nel territorio di un comune una serie nutrita di trivellazioni o comunque perforazioni nell'ordine di parecchie decine di metri di profondità (con movimentazione peraltro di un notevole quantitativo di materiale terroso e di risulta dallo scavo) nell'intento di bypassare da parte a parte un'intera montagna, senza dover chiedere nulla al Comune o, peggio ancora, infischandosene del diniego opposto dal comune interessato.
- 10) Il Ministero dell'Ambiente, interpellato sul punto dal comune, si è detto d'accordo con quanto asserito del comune in merito all'obbligo da parte della Regione di far precedere tutte le operazioni in atto quantomeno da un rapporto o relazione ambientale, trattandosi di opere che, a' sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) della Convenzione di Aarhus e dell'art. 7 par. 1 della direttiva 2003/4/CE possono comportare minacce per l'ambiente. In proposito si

rammenta che l'art. 117, commi secondo e terzo della Costituzione nel testo come sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali è materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. In ogni caso, a mente dell'art. 25 del D. lgs. n. 152/2006, i progetti **aventi impatto ambientale interregionale** la VIA compete allo Stato (in particolare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Il progetto in argomento interessa la regione Lombardia e la regione Trentino Alto Adige.

- 11) Non si può non constatare che la realizzazione di detta "terza galleria" si tradurrebbe in un ulteriore, notevole, "inquietante" ed aggiuntivo prelievo d'acqua a danno del lago già soggetto in un recente passato a persistenti crisi di carenza d'idrica con "sconquassi" catastrofici dal punto di vista ambientale a più riprese lamentati dal Comune di Idro presso gli enti competenti al punto di concretare un vero e proprio "disastro ambientale" a cagione di una situazione venutasi a creare in passato alla quale solo di recente si è riusciti a porre rimedio con un'intesa senz'altro apprezzabile che sta a dimostrare come la volontà di collaborare riesca a dare frutti positivi.
- 12) Non si riesce a capire come mai la Regione Lombardia non voglia adottare, malgrado i ripetuti inviti del comune di Idro, un **regolamento ("Regola")** che valga a garantire il mantenimento di un livello nella misura invocata dai comuni rivieraschi, a prescindere dalle vicende legate ai prelievi di acqua da parte di chicchessia.
- 13) Per quel che concerne le misure in materia di protezione civile, ogni allarmismo è fuori luogo. Basti notare che il lago d'Idro è un lago naturale e non artificiale, è lì fermo ed intatto da secoli, millenni e forse milioni di anni e l'unico dato preoccupante sono le opere che vengono ad alterare il naturale equilibrio dell'ecosistema e ad incidere sull'assetto idrogeologico del territorio.
- 14) In ogni caso la sicurezza dell'incile può essere assicurata in altro modo ed il comune, beninteso, è disponibile a vagliare d'intesa con gli enti competenti ogni proposta accettabile ed alternativa alla costruzione di una terza galleria.

Distinti saluti



La Sindaca
Prof.ssa *Augusta Salvaterra*

Il Segretario Comunale-Direttore Generale

Dr. Alberto Lorenzi

Alberto Lorenzi